



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PORTO VIRO
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 – 45014 PORTO VIRO (RO)
tel. +39 0426-631742
email: roic80600d@istruzione.it – web: <http://www.icportoviro.edu.it>

Circolare n° 37

Porto Viro, 29/09/2026

All'attenzione di
✓ Famiglie e studenti
✓ Personale docente
✓ Dsga

e.p.c.
Comune di Porto Viro

Oggetto: Adempimento obbligo istruzione e L. 159/2023, di conversione del D.L. 123/2023

Con la presente, richiamando la legge in oggetto e la nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei Sindaci e dei Dirigenti Scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, si fornisce necessaria informazione a tutta la comunità scolastica.

- Durante l'anno scolastico, i docenti coordinatori segnalano alla segreteria scolastica l'assenza degli studenti relativa a un periodo di almeno 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi, rispetto ai quali dovrà essere inviata dal dirigente scolastico apposita comunicazione ai responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione con la quale si chiederanno le relative giustificazioni, ove sussistano;
- Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione o non giustifichi la mancata frequenza, il dirigente scolastico, a seguito dell'istruttoria dei docenti e della segreteria scolastica, avviserà entro i sette giorni dalla suddetta comunicazione il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo, invitandolo ad ottemperare alla legge;
- In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi;
- In caso di violazione dell'obbligo di istruzione, il sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale, a farne denuncia per iscritto presso le sedi competenti.
- I docenti coordinatori di classe sono tenuti a controllare le assenze degli alunni della propria classe e, nel caso queste siano "non giustificate" per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, devono darne immediata comunicazione alla segreteria affinché il dirigente scolastico provveda ad attivare gli adempimenti di legge.

Si invitano, pertanto, i genitori a controllare le assenze dei propri figli e a giustificarle senza indugio.

Si sottolinea, inoltre, che è stata abrogata la normativa precedente (art. 731 del Codice Penale), che prevedeva un'ammenda fino a € 30 per l'omissione dell'istruzione elementare.

Contestualmente, l'articolo 12 del "Decreto Caivano" ha introdotto una nuova fattispecie di reato, all'articolo 570-ter del Codice Penale, denominata "Inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori", secondo la quale, chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette senza giusto motivo di impartirgli o fargli impartire l'istruzione obbligatoria (10 anni), è punito con la reclusione fino a due anni.

Mancato adempimento

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione già ammonita dal sindaco per ottemperare alla legge, che non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punibile con la reclusione fino a due anni. La norma penale contempla e punisce anche l'ipotesi di elusione dell'obbligo di istruzione.

Elusione dell'obbligo

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonita dal Sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, il quale non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punibile con la reclusione fino a un anno.

Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica per la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

Il dirigente scolastico
Massimiliano Beltrame

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.lgs. 39/199